

**D.g.r. 14 luglio 2025 - n. XII/4714**

**Autorizzazione al prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della legge 157/92 delle specie Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Sturno (*Sturnus vulgaris*). Stagione venatoria 2025/26**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare:
  - l'art. 5 che prevede che, fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, che comprenda, tra gli altri, il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
  - l'art. 8 che prevede che, per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli, gli Stati membri vietino il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettivo o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a);
  - l'art. 9 che prevede la possibilità di derogare agli articoli da 5 a 8, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, limitatamente alle ragioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) e nel rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dallo stesso articolo;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e in particolare l'art. 19-bis;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2025, n. 4526 «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026»;
- la deliberazione di Giunta regionale 23 giugno 2025, n. 4606 «Autorizzazione al controllo della specie Sturno per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 1° settembre 2025 – 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge 157/92»;

Considerato che l'art. 9, comma 1, lett. c) della Dir. 2009/147/CE permette agli Stati membri la deroga ai summenzionati artt. da 5 a 8 per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità;

Preso atto che l'art. 19-bis della L. 157/92, dispone:

- al comma 3, che le deroghe siano adottate con atto amministrativo, sentito l'ISPRA;
- al comma 4, che tale atto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo e che ne sia data contestuale comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE);

Ritenuto di attivare la procedura in deroga di cui al citato art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva per autorizzare il prelievo venatorio delle specie Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Sturno (*Sturnus vulgaris*), oggetto della presente deliberazione e non ordinariamente cacciabili in Italia;

Considerato che la possibilità di ricorrere alla deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. c) per soddisfare esigenze ricreative, quale la caccia, trova riscontro nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 ottobre 2003 nella Causa C-182/02 (*Lega per la protezione degli uccelli e altri contro la Repubblica Francese*) con la quale si afferma che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali (ricreativi) può corrispondere a un «impiego misurato» autorizzato dall'articolo 9, comma 1, lett. c);

Dato atto che:

- Regione Lombardia, con nota a firma dell'Assessore Beduschi, in data 18 dicembre 2024 ha richiesto parere a ISPRA, ai sensi dell'art. 19-bis della L. 157/92, rispetto a una proposta di determinazione delle «piccole quantità» e di prelievo venatorio in deroga delle specie Fringuello e Sturno per la

stagione venatoria 2025/26 ex art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE;

- in assenza di riscontro entro i termini di cui al sopra citato art. 19-bis, tale richiesta è stata ritrasmessa a ISPRA con nota prot. n. M1.2025.0023601 del 12 febbraio 2025, successivamente integrata con nota prot. n. M1.2025.0027615 del 19 febbraio 2025;
- ISPRA con nota in data 25 febbraio 2025, prot. n. 0010799/2025, acquisita al prot. regionale n. M1.2025.0030956 in data 26 febbraio 2025, ha espresso parere rispetto alla proposta di calcolo delle piccole quantità, evidenziando che «*i quantitativi di prelievo operato su scala nazionale nei limiti indicati, rispettivamente di 230.242 storni e 581.302 fringuelli prelevabili nell'autunno 2025 in Italia, rappresentino quantità che demograficamente, se confrontate con le consistenze delle popolazioni europee delle due specie, possono essere considerate contenute (quindi «relativamente piccole») e, pertanto, sostenibili, ovvero tali da non creare significativi rischi di impatto demografico sulle popolazioni complessive delle due specie, sempre se considerate a scala europea»*;

Considerato che il parere ISPRA, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come obbligatorio ma non vincolante a condizione che l'Amministrazione regionale motivi congiuntamente il rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19-bis legge 157/92, per le seguenti motivazioni a supporto del rispetto delle condizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE, ovvero:

**1) ASSENZA DI ALTRE SOLUZIONI SODDISFACENTI**

Non può costituire altra soluzione soddisfacente al prelievo delle specie in argomento, l'esercizio della caccia su altre specie migratrici di Passeriformi correntemente cacciabili in Italia, come ad esempio i Turdidi, in allineamento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 15 dicembre 2005, causa C-344/03, Finlandia, nella quale la Corte ha fra l'altro statuito che la caccia in autunno, se non addirittura in primavera, ad altre specie di uccelli presenti «in alternativa» non può essere considerata un'altra soluzione soddisfacente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. Secondo la Corte: «*Una tale soluzione, infatti, rischierebbe di svuotare, almeno parzialmente, questa disposizione del suo contenuto, poiché autorizzerebbe, su certi territori, l'interdizione di caccia a determinate specie di uccelli, quand'anche la caccia in piccole quantità potesse, ipoteticamente, evitare di pregiudicare il mantenimento delle loro popolazioni ad un livello soddisfacente e, pertanto, corrispondere ad un impiego misurato di tali specie (v., in tal senso, citata sentenza Ligue pour la protection des oiseaux e a., punto 17). Inoltre, salvo considerare che tutte le specie di uccelli sono equivalenti rispetto alla caccia, la suddetta soluzione costituirebbe ad ogni modo una fonte di incertezza giuridica, dato che non appare il fondamento giuridico sul quale basare una possibile sostituzione della caccia ad una data specie con la caccia ad un'altra specie».*

L'esercizio della caccia su altre specie di Passeriformi ordinariamente cacciabili in Italia, in alternativa alle due specie oggetto del presente provvedimento, non costituisce comunque un'altra soluzione soddisfacente poiché per ciascuna specie sono state perfezionate, nel corso del tempo, specifiche modalità di esercizio venatorio, riassumibili come segue:

- gli appostamenti maggiormente vocati alla caccia a ciascuna delle specie considerate, hanno collocazione differente da quella degli appostamenti maggiormente vocati al prelievo dei Turdidi, per quanto attiene all'altitudine, all'orografia, al contesto vegetazionale, ovvero alle caratteristiche ambientali del sito ove insistono gli appostamenti;
- ogni specie prevede una peculiare preparazione dell'appostamento di caccia, onde attirare e abbattere gli esemplari selvatici;
- la caccia alle due specie considerate si attua generalmente in orari diversi, di solito più tardivi potendosi protrarre anche nelle ore pomeridiane, rispetto a quelli della caccia ai Turdidi che si concentrano al contrario nelle prime ore del mattino;
- la caccia a ognuna delle due specie considerate prevede l'impiego di richiami vivi conspecifici, così come di armi di calibro e caricate con munizioni diverse rispetto alle distanze di tiro richieste;
- lo stesso portato storico-culturale dei cacciatori maggiormente interessati al prelievo delle due specie considerate, ha reso possibile nel tempo lo sviluppo di capacità e conoscenze specifiche per una maggiore efficacia in questo genere di prelievo.

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 17 luglio 2025

L'attivazione delle deroghe consentirà inoltre di incrementare gli interventi di miglioramento ambientale nelle zone di ecotono (quali lo sfalcio di essenze erbacee e arbustive infestanti, la potatura e la cura di alberi, la realizzazione di punti di alimentazione e ricovero, la piantumazione di essenze baccifere autoctone) a vantaggio non solo delle specie Sturno e Fringuello, ma anche di altre specie di avifauna anche protette e, altresì, permetterà di presidiare il territorio rurale e di alleggerire la pressione venatoria sulle altre specie cacciabili.

Il ruolo del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso nella cura e governo del territorio agro-silvo-pastorale nell'intorno dell'impianto, a beneficio della fauna selvatica e della flora, è peraltro sancito dall'art. 25, comma 19 della l.r. 26/93, il quale dispone che «Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante il corso dell'anno al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto».

La caccia alle due specie in questione costituisce inoltre il retaggio di una tradizione storica e culturale italiana fortemente radicata in Lombardia. Le deroghe si pongono nel solco di mantenere viva tale tradizione non solo per tramandare alle future generazioni un patrimonio culturale e di costume unici e caratteristici, ma anche per valorizzare e rivitalizzare le varie componenti che compongono la ruralità lombarda, nella quale rientrano anche apprezzate preparazioni gastronomiche tradizionali che si avvalgono come materia prima della selvaggina, incluse le due specie oggetto del presente provvedimento. La cucina regionale fa parte dell'identità locale ed è uno degli elementi essenziali del patrimonio culturale.

Le deroghe in questione, come precisato al successivo punto 2), hanno comunque ad oggetto due specie le cui popolazioni globali ed europee sono classificate come *LC = Least Concern* cioè a «minor preoccupazione», che è la classificazione relativa alle specie più comuni e diffuse.

Per tutte le motivazioni sopra illustrate, si ritiene che non sussistano altre soluzioni soddisfacenti rispetto al prelievo delle due specie in questione, insostituibili nella loro tipicità.

## 2) STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE OGGETTO DI DEROGA

### Fringuello (*Fringilla coelebs*)

Lo stato di conservazione della specie è *Least Concern* a livello globale ed europeo (*BirdLife International* (2021) *IUCN Red List for birds*). Il trend nell'UE, nel periodo 2008-2013, è considerato *Secure* in base al reporting European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018 e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

In Italia, sempre secondo i dati della banca dati europea, la specie risulta in incremento nel breve termine (2000-2014) e stabile nel lungo termine (1993-2018) (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

In Lombardia la popolazione nidificante di Fringuello, sul periodo 2000-2024, mostra lievi oscillazioni che portano a classificarla come stabile o tutt'al più fluttuante (Calvi G., Vitulano S. 2024 - Servizio di monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia anno 2024. Relazione tecnica conclusiva. Regione Lombardia). Lo sviluppo dei modelli di distribuzione e il calcolo delle tendenze di popolazione nidificante, si basano sui dati raccolti nell'arco temporale dal 1° aprile al 10 luglio di ogni anno.

### Sturno (*Sturnus vulgaris*)

Lo stato di conservazione della specie è *Least Concern* a livello globale ed europeo (*BirdLife International* (2021) *IUCN Red List for birds*). Il trend nell'UE, nel periodo 2008-2013, è considerato *Declining* in base al reporting European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018 e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

In Italia, la tendenza della popolazione è stabile, come da dati registrati dal 2000 al 2022 nell'ambito della convenzione tra Rete Rurale Nazionale e Lipu per il calcolo del Farmland Bird Index, aggiornati al 2022 (Rete Rurale Nazionale & Lipu (2023). Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del FBI per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2022).

In Lombardia la popolazione nidificante di Sturno, sul periodo 2000-2024, mostra un declino moderato (Calvi G., Vitulano S. 2024 - Servizio di monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia anno 2024. Relazione tecnica conclusiva. Regione Lombardia). Lo sviluppo dei modelli di distribuzione e il calcolo delle tendenze di popolazione nidificante, si basano sui dati raccolti nell'arco temporale dal 1° aprile al 5 luglio di ogni anno.

L'Italia è collocata in una posizione strategica rispetto all'area di svernamento della specie nel Palearctico occidentale; per questo motivo, ogni anno, viene raggiunta da ingenti quantitativi di soggetti provenienti da una vasta area che interessa l'Europa orientale e settentrionale. Il prelievo in Lombardia avverrebbe, quindi, su popolazioni migratrici numerose e meno vulnerabili rispetto ad altre meno abbondanti e/o situate in posizioni marginali all'areale, nonché su popolazioni che si trovano in condizioni ambientali adeguate anche allo svernamento e, dunque, meglio capaci di sopportare il prelievo venatorio. In Italia, il passato incremento degli storni nidificanti unitamente alle abitudini alimentari della specie, ha portato la stessa a essere iscritta da alcuni ricercatori tra quelle «pest» per i diffusi danni all'agricoltura (Baldaccini, 1990).

## 3) PICCOLE QUANTITÀ

L'art. 19-bis, comma 3, della l. 157/92, prevede che il numero massimo di esemplari prelevabili, ovvero la «piccola quantità», sia determinato annualmente a livello nazionale da ISPRA e, successivamente, ripartito tra le Regioni interessate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

ISPRA, rispondendo alle istanze pervenute da diverse Regioni, tra cui Regione Lombardia, come sopra ricordato, anche nella nota prot. 0029510/2025 del 23 maggio 2025 rivolta cumulativamente a tutte le Regioni interessate al regime di deroga, ha affermato che le proposte di quantità prelevabili per il 2025 a livello nazionale delle due specie, pari a 581.302 fringuelli e 230.242 storni, fossero assimilabili a quantità «relativamente piccole» e pertanto sostenibili su scala europea, nulla eccependo a che potessero essere oggetto di ripartizione fra le Regioni interessate secondo le procedure disposte dalla legge statale.

Nella seduta straordinaria del 12 giugno 2025, con atto Rep. Atti n. 87/CSR pari data, la Conferenza Stato-Regioni (CSR) ha quindi deliberato l'approvazione del riparto, tra le Regioni e le Province autonome, delle «piccole quantità» di cui sopra di Fringuello e Sturno prelevabili in deroga per il 2025. Detti quantitativi sono stati ripartiti dalla CSR sulla base del numero dei cacciatori residenti nel 2024 in quelle Regioni che, nel 2025 e nel 2024, avevano comunicato l'intenzione di autorizzare il prelievo in deroga di queste due specie.

A seguito di tale ripartizione, a Regione Lombardia sono state attribuite le seguenti piccole quantità di capi prelevabili:

- Fringuello: n. 97.637 capi,
- Sturno: n. 41.552 capi.

Il limite massimo giornaliero e stagionale di prelievo di ognuna delle due specie, per ciascun cacciatore autorizzato, sarà determinato successivamente con apposito provvedimento del competente dirigente della Giunta regionale.

## 4) MEZZI, IMPIANTI O METODI DI PRELIEVO AUTORIZZATI

L'attività di prelievo di entrambe le specie potrà essere svolta esclusivamente nella forma di caccia da appostamento fisso, solo da parte dei cacciatori con scelta in via esclusiva di tale forma di caccia appositamente autorizzati, anche con utilizzo di richiami vivi provenienti esclusivamente da allevamento e con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della legge n. 157/92 e all'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 26/93 (fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al 12). Per quanto attiene le zone umide, per il prelievo in deroga oggetto della presente deliberazione sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

## 5) CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO DEL PRELIEVO

Il prelievo delle due specie sarà autorizzato in tutti gli ATC e CAC della Regione nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2025, per non più di tre giornate settimanali di caccia, secondo gli orari giornalieri ordinariamente previsti dal calendario venatorio regionale e riportati sul tesserino venatorio.

## 6) CONDIZIONI DI RISCHIO, CONTROLLI E FORME DI VIGILANZA PREVISTE

Il rischio di superare il limite massimo di prelievo complessivo sarà evitato in virtù del sistema di monitoraggio giornaliero online dei prelievi e dell'azione di verifica sul territorio da parte degli organi preposti alla vigilanza. Si sottolinea che la riduzione del prelievo esclusivamente alla forma da appostamento fisso, contrastando significativamente la superficie del territorio regionale interessato, faciliterà l'attività di controllo da parte della vigilanza. Tutti gli appostamenti fissi sono inoltre segnalati da tabelle

perimetrali e, in determinati territori, sono mappati tramite coordinate GPS, elementi che semplificheranno ulteriormente lo svolgimento dei controlli.

I cacciatori autorizzati dovranno rendicontare giornalmente i prelievi di entrambe le specie utilizzando lo specifico modulo online appositamente predisposto da Regione Lombardia, il cui monitoraggio da parte degli uffici competenti consentirà di effettuare un costante controllo dell'andamento del prelievo di entrambe le specie, al fine di evitare il superamento delle piccole quantità prelevabili a livello regionale. I cacciatori autorizzati dovranno altresì annotare sul tesserino venatorio regionale ciascun capo prelevato secondo le modalità disposte dalla l.r. 26/93 per l'annotazione del prelievo delle specie migratrici ordinariamente cacciabili, utilizzando la sigla FL per il Fringuello e ST per lo Sturno. Queste modalità di annotazione consentiranno agli organi di vigilanza di verificare tempestivamente e con esattezza l'effettivo numero di capi prelevato da ciascun cacciatore autorizzato.

Per quanto attiene all'eventuale rischio di abbattimento involontario di specie di Passeriformi non consentite (*look-alike*), per lo Sturno esso sarà del tutto insussistente sia per l'assenza della specie affine Sturno nero (*Sturnus unicolor*) dal territorio regionale, che per la non confondibilità intrinseca dello Sturno con tutti gli altri Passeriformi. Per il Fringuello, il rischio verrà ulteriormente superato dal rilascio dell'autorizzazione solo a cacciatori con scelta in via esclusiva di caccia da appostamento fisso, pertanto con elevato tasso tecnico di specializzazione nel prelievo venatorio dei Passeriformi e specifica competenza nel riconoscimento sul campo delle differenti specie. La condizione «statica» della modalità venatoria consentita, tenuto anche presente che la migrazione delle due specie avviene in orario diurno e in condizioni di piena luce, favorirà il riconoscimento delle specie «target» da altre specie «non target». Infine, l'utilizzo del fucile, unitamente all'impiego di richiami vivi specie specifici, consentirà di esercitare una duplice selettività a priori, sia in fase di attrazione degli esemplari selvatici che al momento dello sparo. Circa il requisito di selettività del mezzo utilizzato, la Corte di Giustizia europea, nella sentenza del 9 dicembre 2004 (causa C-79/03, Spagna), ha affermato che «il fucile rappresenta un metodo di uccisione selettivo».

## 7) AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE

Per quanto concerne l'individuazione dell'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, essa è la Giunta regionale della Lombardia, abilitata ad approvare, sentito l'ISPRA, il regime di deroga oggetto del presente provvedimento.

Dato atto che i soggetti preposti alla vigilanza sono quelli indicati nell'art. 27 della legge 157/92 e nell'art. 48 della l.r. 26/93;

Preso atto di quanto indicato da ISPRA a tutte le Regioni interessate al prelievo in deroga con la nota prot. 0029510/2025 del 23 maggio 2025, ovvero che «i limiti indicati da Regione Liguria su scala nazionale dovranno comprendere anche gli eventuali prelievi in deroga autorizzati ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva 2009/147/CE»;

Dato atto che con d.g.r. n. 4606 del 23 giugno 2025 è stato approvato il prelievo di 5.000 capi di Sturno per prevenire danni all'agricoltura ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 2009/147/CE e che, pertanto, essi vanno sottratti dalla piccola quantità di 41.552 capi di Sturno prelevabili in Lombardia ai sensi del presente provvedimento, ottenendo così una piccola quantità prelevabile pari a 36.552 capi;

Ritenuto pertanto di stabilire che potranno presentare domanda di autorizzazione solo i cacciatori residenti in Lombardia con scelta della forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) della l.r. 26/93, ovvero da appostamento fisso, avvalendosi degli appositi moduli di richiesta di autorizzazione online, uno per la specie Fringuello e l'altro per la specie Sturno, predisposti da Regione Lombardia e che l'autorizzazione rilasciata dovrà essere portata con sé durante l'esercizio venatorio e mostrata agli organi di vigilanza in caso di controllo;

Ritenuto opportuno, per quanto attiene ai controlli e alle particolari forme di vigilanza, evidenziare che i soggetti preposti di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 157/92 e agli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93, nel corso dell'attività quotidiana sul territorio, effettuano controlli e sopralluoghi presso gli appostamenti fissi, con verifica del possesso da parte del cacciatore dell'autorizzazione a effettuare il prelievo in deroga, dei carnieri e del tesserino venatorio regionale per esatta corrispondenza tra gli abbattimenti effettuati e quanto annotato sul tesserino stesso;

Ritenuto inoltre, al fine di garantire il non superamento del numero massimo (piccola quantità) di capi prelevabili a livello regionale, che:

- i cacciatori autorizzati devono registrare i capi prelevati dell'una e/o dell'altra specie dopo ogni giornata di caccia sull'apposito modulo online di registrazione dei prelievi predisposto da Regione Lombardia, oltre ad annotare sul tesserino venatorio regionale ciascun capo prelevato secondo le modalità disposte dalla l.r. 26/93 per l'annotazione del prelievo delle specie migratrici ordinariamente cacciabili, utilizzando la sigla FL per il Fringuello e ST per lo Sturno;
- Regione Lombardia provvede a un costante monitoraggio online dell'andamento dei prelievi a livello regionale e, ove si rilevi il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo prelevabile (piccola quantità), sospenderà tempestivamente l'attività di prelievo;

Ritenuto altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Giunta regionale:

- l'approvazione dei moduli online per la richiesta di autorizzazione al prelievo in deroga e l'arco temporale nel quale sarà possibile presentare la domanda, nonché per la registrazione dei capi prelevati;
- l'approvazione dell'elenco dei cacciatori autorizzati;
- la definizione del limite massimo giornaliero e stagionale di prelievo di ognuna delle due specie per ciascun cacciatore autorizzato;
- la sospensione anticipata del prelievo, ove si rilevi, attraverso un suo costante monitoraggio online, il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabile (piccole quantità) dell'una o di entrambe le specie a livello regionale;
- eventuali, ulteriori disposizioni di dettaglio che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di autorizzare sull'intero territorio regionale, ivi inclusa la Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva uccelli 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della L.157/92, il prelievo in deroga delle specie Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Sturno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2025/26;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepisce tutte le premesse,

1. di autorizzare sull'intero territorio regionale, ivi inclusa la Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva uccelli 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della L.157/92 il prelievo in deroga delle specie Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Sturno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2025/26, alle seguenti condizioni e modalità:

- a) il numero di capi complessivamente prelevabile a livello regionale è pari a:
  - Fringuello n. 97.637 capi,
  - Sturno n. 36.552 capi;
- b) il prelievo può essere effettuato esclusivamente da appostamento fisso:
  - dai cacciatori residenti in Lombardia con scelta della forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) della l.r. 26/93, ovvero da appostamento fisso, che abbiano presentato domanda avvalendosi degli appositi moduli online predisposti da Regione Lombardia. L'autorizzazione rilasciata deve essere portata con sé durante l'esercizio venatorio e mostrata agli organi di vigilanza in caso di controllo;
  - nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2025;
  - in tutti gli ATC e CAC della Regione, per non più di tre giorni di caccia alla settimana, secondo gli orari giornalieri ordinariamente previsti dal calendario venatorio regionale e riportati sul tesserino venatorio;
  - con utilizzo anche di richiami vivi provenienti esclusivamente da allevamento e con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della legge n. 157/92 e all'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 26/93 (fucile con canna ad anima liscia

## Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 17 luglio 2025

fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al 12);

2. di prevedere che:

- a) ogni cacciatore autorizzato deve annotare ciascun capo prelevato di entrambe le specie sul tesserino venatorio regionale secondo le modalità disposte dalla l.r. 26/93 per l'annotazione del prelievo delle specie migratrici ordinariamente cacciabili, utilizzando la sigla FL per il Fringuello e ST per lo Storno. Ogni cacciatore autorizzato deve inoltre registrare i capi prelevati dell'una e/o dell'altra specie dopo ogni giornata di caccia sull'apposito modulo online predisposto da Regione Lombardia;
- b) i competenti uffici regionali provvedono a un costante monitoraggio online dell'andamento dei prelievi a livello regionale e, ove si rilevi il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabile (piccole quantità) dell'una, dell'altra o di entrambe le specie, sospendono tempestivamente l'attività di prelievo;
- c) i controlli sono effettuati dai preposti organi di vigilanza venatoria secondo le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 157/92 e agli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;

3. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Giunta regionale:

- a) l'approvazione dei moduli online per la richiesta di autorizzazione al prelievo in deroga e l'arco temporale nel quale sarà possibile presentare la domanda, nonché per la registrazione dei capi prelevati;
  - b) l'approvazione dell'elenco dei cacciatori autorizzati;
  - c) la definizione del limite massimo giornaliero e stagionale di prelievo di ognuna delle due specie per ciascun cacciatore autorizzato;
  - d) la sospensione anticipata del prelievo, ove si rilevi, attraverso un suo costante monitoraggio online, il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabile (piccole quantità) dell'una, dell'altra o di entrambe le specie a livello regionale;
  - e) eventuali, ulteriori disposizioni di dettaglio che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il segretario: Riccardo Perini